DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1975

che autorizza il Regno di Danimarca ad adottare misure di salvaguardia per quanto riguarda il regolamento (CEE) n. 543/69 del Consiglio, del 25 marzo 1969, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

(76/210/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati, in particolare l'articolo 135,

considerando che, a norma dell'articolo 133 dell'atto di adesione e del paragrafo 1 della tabella III dell'allegato VII all'atto medesimo, l'applicazione del regolamento (CEE) n. 543/69 del Consiglio, del 25 marzo 1969, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada è differita al 1° gennaio 1976 ;

considerando che, con lettera del 19 dicembre 1975, il governo del Regno di Danimarca ha chiesto, a norma dell'articolo 135 dell'atto di adesione, l'autorizzazione ad adottare misure di salvaguardia nel settore dei trasporti su strada, ed in particolare a sospendere sino al 31 dicembre 1977 l'applicazione al traffico nazionale del regolamento (CEE) n. 543/69 ;

considerando che nel Regno di Danimarca l'industria degli autotrasporti è in gran parte costituita da piccole imprese, dove in molti casi il proprietario è il conducente stesso dell'autoveicolo ;

considerando che, sulla base delle informazioni disponibili, l'industria dei trasporti di merci del Regno di Danimarca incontra forti difficoltà economiche per effetto dell'attuale recessione ;

considerando che, per le caratteristiche geografiche della Danimarca, il trasporto nazionale ricorre in larga misura alle navi-traghetto, e che pertanto in taluni casi è difficile adempiere alle condizioni stabilite nel regolamento (CEE) n. 543/69 ;

considerando che l'applicazione del regolamento (CEE) n. 543/69 renderebbe più acute le gravi e persistenti difficoltà in cui versa l'industria dei trasporti stradali ;

considerando che, stante l'attuale difficile situazione economica, nel Regno di Danimarca l'onere dei costi supplementari sull'industria dei trasporti stradali risulterebbe ora relativamente maggiore di quanto non sia stato nei sei Stati membri originari all'atto dell'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 543/69 in condizioni nettamente più favorevoli ;

considerando che nel Regno di Danimarca l'industria dei trasporti registra già un elevato e crescente livello di disoccupazione ;

considerando che è necessario un margine di tempo per consentire ai datori di lavoro e ai loro dipendenti di conformare le rispettive modalità e condizioni di lavoro alla situazione che sarebbe determinata dall'entrata in vigore del regolamento ;

considerando che è necessario un ulteriore periodo di tempo per preparare e indurre l'industria in questione ad accettare progressivamente le misure di cui trattasi ;

considerando che le difficoltà incontrate dall'industria danese dei trasporti su strada sono di natura tale da rendere insufficiente il periodo compreso tra l'adesione e l'applicazione del regolamento (CEE) n. 543/69 previsto nell'atto di adesione ; considerando che un ulteriore periodo di sei mesi offrirà al Regno di Danimarca la possibilità di proseguire l'azione intesa a ristabilire la situazione e ad adattare il settore interessato all'economia del mercato comune ; considerando che una deroga agli articoli da 6 a 12, 14 e 15 è sufficiente per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 135 dell'atto di adesione ;

considerando che un'autorizzazione di deroga temporanea non sarebbe tale da deteriorare in alcun modo le attuali condizioni sociali di cui beneficiano i lavoratori dei trasporti su strada ;

considerando che il Regno di Danimarca dovrebbe riferire regolarmente in merito all'evoluzione della situazione nel settore interessato al fine di consentire alla Commissione di riesaminare la propria decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. Il Regno di Danimarca è autorizzato, fino al 30 giugno 1976, ad adottare misure nazionali relativamente ai trasporti effettuati sul territorio nazionale, in deroga agli articoli da 6 a 12, 14 e 15 del regolamento (CEE) n. 543/69 del Consiglio, del 25 marzo 1969,

relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.

2. Tali misure nazionali dovranno risultare almeno altrettanto favorevoli ai lavoratori dell'industria dei trasporti quanto la legislazione nazionale attualmente in vigore, ma potranno comportare misure intese ad attuare progressivamente le norme contenute nel regolamento (CEE) n. 543/69.

Articolo 2

1. Il Regno di Danimarca notificherà immediatamente alla Commissione le misure adottate in applicazione dell'articolo 1.

2. Il Regno di Danimarca informerà la Commissione dell'evoluzione della situazione nel settore interessato e farà pervenire alla Commissione medesima, anteriormente al 1° aprile 1976, un prospetto delle misure che saranno adottate in applicazione del regolamento (CEE) n. 543/69.

Articolo 3

1. La Commissione riesaminerà la presente decisione entro e non oltre il 30 aprile 1976.

2. A prescindere dal riesame di cui al paragrafo precedente, la Commissione si riserva la facoltà di modificare o revocare la presente decisione ove essa constati che le condizioni che l'hanno motivata sono mutate, o che gli effetti della decisione medesima risultano più ampi di quanto richieda il suo oggetto.

Articolo 4

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1975.

Per la Commissione

A. BORSCHETTE

Membro della Commissione